



**M.G.M.
Motori Elettrici S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.**

**PARTE SPECIALE I
REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

| VERSIONE | DATA | ELABORATO DA | APPROVATO DA | AUTORIZZATO DA |
|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0 | 14/05/2026 | Consulente Esterno | Presidente | C.d.A. |

Indice

| | |
|---|--|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001)..... | 3 |
| 2.1 Definizione di Pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio | 3 |
| 2.2 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | 4 |
| 1.2.1 I reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.2.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/01.. | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.2.3. Il reato di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | 18 |
| 4. Principi generali di comportamento..... | 20 |
| 5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche | 22 |
| 5.1. Partecipazione a procedure per la concessione di contributi, agevolazioni o finanziamenti e relativa gestione. | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.2. Presentazione, anche in via telematica, di istanze e documenti per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni o licenze) e di istanze, modelli, comunicazioni, dichiarazioni, anche in materia fiscale, previdenziale e ambientale..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.3. Gestione delle ispezioni da parte delle autorità di controllo | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.4. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (anche in relazione al reato di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.5. Selezione e gestione del personale | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.6. Selezione dei fornitori e gestione approvvigionamenti (anche in relazione ai reati di riciclaggio, ricettazione di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01) | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.7 Sponsorizzazioni/omaggi/spese di rappresentanza/donazioni | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 5.8. Gestione dei flussi finanziari..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 6. I controlli dell'OdV | 22 |

1. Premessa

La presente Parte Speciale individua e descrive gli elementi costitutivi essenziali delle singole fattispecie di reato presupposto di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 nei rapporti con la P.A. nonché, per ciascuna categoria di reato ritenuta rilevante in base alla valutazione del rischio di cui al par. 4.6 della Parte Generale del Modello, i Processi Sensibili, i principi generali di comportamento e i presidi essenziali del sistema di organizzazione e di controllo adottati al fine di prevenire la commissione dei Reati.

Il riferimento a tali presidi verrà svolto come rinvio tout court alla specifica regolamentazione esistente (policy, circolare, procedura, istruzione, ecc.), se ritenuta adeguata al fine della prevenzione del rischio di reato presupposto di responsabilità amministrativa 231 dell'ente, ovvero come rinvio integrato dai principi e dalle indicazioni eventualmente necessarie in termini di compliance.

2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

2.1 Definizione di Pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

In tema di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione occorre dapprima far riferimento al concetto di pubblica amministrazione e alla qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio che caratterizzano le singole fattispecie incriminatrici.

In base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice penale per i reati ivi previsti, per "*Pubblica Amministrazione*" deve intendersi l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza o perseguono obiettivi di interesse pubblico. Vi rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi Comunitari così come gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, le agenzie, le aziende sanitarie, gli enti strumentali e in house, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, le società in controllo pubblico, ecc.

La giurisprudenza ha enucleato un'accezione estesa della nozione di P.A., valorizzando, in particolare, la presenza di alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato o di un Ente Locale;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quegli enti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza della partecipazione di soggetti pubblici.

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto sono configurate come “reati propri”, ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione delle tipologie di reato in commento sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1 e 2, del Codice Penale), sono considerati *pubblici ufficiali* coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Inoltre, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, sono *incaricati di un pubblico servizio* coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A riguardo, al fine di segnare una linea di confine tra le citate qualifiche soggettive e l’attività dei privati, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta al perseguimento di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica che l’assetto formale dell’Ente presso il quale il soggetto presta la propria attività.

Posto quanto sopra, i Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati perché suscettibili astrattamente di reato presupposto.

2.2 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati nei rapporti con la P.A. la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può generare la responsabilità amministrativa dell’ente sono contemplati agli

articoli 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/01, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.):

- art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”;
- art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d’ufficio”.
- Art. 25-decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.

L’art. 24 del D.Lgs. 231/01 mira a tutelare l’erogazione dei finanziamenti pubblici o di risorse pubbliche sotto due profili temporali, nel momento dell’erogazione e nel successivo momento dell’utilizzazione. Individua specifiche ipotesi di reato la cui commissione è suscettibile di arrecare beneficio alla Società.

L’art 25 del D.Lgs. 231/01 mira a tutelare l’integrità e la correttezza del comportamento dei soggetti chiamati ad operare nei rapporti con le PP.AA. al fine di evitare fenomeni di corruzione o concussione volti ad agevolare l’esercizio delle proprie funzioni nell’interesse o a vantaggio della Società.

Alla medesima ratio risponde l’art. 25-decies del D.Lgs. 231/01, rubricato “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.

2.2.1 I reati di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001

I reati di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/01, descritti anche con riguardo alle loro modalità commissive, sono i seguenti.

• Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La condotta sanzionata penalmente consiste nell’aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Tra le modalità commissive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è considerata area a rischio di reato di malversazione a danno dello Stato non solo la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego, ma anche, per effetto di un'interpretazione estensiva della norma, qualsiasi attività collegata all'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali.

• **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

• **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹**

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall'i.p.s., al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio. Rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. E' un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il danno per il terzo non viene invece specificato e

¹ Il reato è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114. In conseguenza del dibattito parlamentare in atto, si preferisce lasciare l'indicazione per completezza espositiva.

pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

• **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (omissis).”

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è a rischio di reato la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse di appalto o di fornitura od altre operazioni similari caratterizzate dal fatto di essere svolte in un contesto competitivo cioè un contesto in cui l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato. Inoltre, si considera a rischio di reato la presentazione di dichiarazioni, certificati, rendiconti, attestazioni a soggetti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, dichiarazione dei redditi, modello F24, ecc.).

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

• **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

• **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura [conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità] o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559

c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode.

- **Frode ai danni del Fondo Agricolo Europeo (art. 2 L. 898/86)**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti”.

Agli effetti della disposizione che precede, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Il reato non è configurabile in concreto in quanto MGM non possiede terreni agricoli.

- **Turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.)**

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

Alla base della condotta che viene addebitata al soggetto agente, c'è la violazione del principio di libera concorrenza che viene turbato o impedito allorché coloro che avrebbero inteso partecipare ad esempio ad una gara o vendita organizzata dallo Stato o altro Ente Pubblico, ovvero ad una licitazione privata, in cui previo invito di determinate imprese, le stesse provvedano a presentare le apposite offerte, ciò non venga agli stessi consentito, oppure, quando l'esito finale sia stato modificato. Di converso, è stata confermata la violazione della norma che persegue il reato di turbata libertà degli incanti allorché come base dell'accordo collusivo si intenda modificare una gara pur se i risultati non risultano essere alterati. Per quanto concerne il concetto di minaccia, lo stesso, si manifesta in quell'insieme di attività che producono costrizione per mezzo della prospettazione di un male futuro, rappresentato in via alternativa; il concetto di dono, è ravvisabile nelle offerte di beni mobili o immobili a titolo gratuito, tranne che gli eventuali vantaggi non incorporati ad una cosa, mentre, il concetto di promesse, è enucleabile in quell'impegno concreto anche solo di matrice morale, caratterizzato da una manifestazione di volontà che preveda un corrispettivo in termini di fare o dare un quid per ottenere come controprestazione la condotta desiderata dal soggetto agente, anche sotto forma di promessa posta in essere con riserva mentale; mentre il concetto di collusione, può considerarsi attuato nel momento in cui si pone in essere un accordo di natura clandestina che tenda ad eludere, ovvero ad alterare, pur in forza di un comportamento omissivo ravvisabile in uno dei partecipanti, che mini al normale svolgimento dell'incanto o della licitazione privata. Non appaiono rientrare in tale prospettiva, quegli accordi che sono anteriori o contestuali alla presentazione delle offerte ma comunque successivi alla pubblicazione dei bandi, invece, eventuali patti che possano limitare la concorrenza e che si esplicano in seguito alla presentazione delle offerte, sono sicuramente da considerarsi penalmente perseguibili dalla norma de quo. Infine, il concetto di altri mezzi fraudolenti, è ravvisabile in qualsivoglia attività di natura ingannevole idonea a minare il regolare funzionamento o partecipazione della gara.

• **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Tale fattispecie criminosa è stata introdotta dall'art. 10 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 ed appare, *ictu oculi*, applicabile in via sussidiaria, poiché, dal tenore letterale del suo incipit, la stessa persegue quelle ipotesi in cui il fatto non costituisca un reato più grave. Da non trascurare come tale reato abbia forma vincolata, in quanto può esplicarsi solo in quei modi che sono tassativamente descritti dalla norma de quo ed anche come

sia reato istantaneo anche se i suoi effetti possono essere permanenti. La ragione su cui risiede la tutela penale prescritta da tale norma, può ravvisarsi in quella scelta legislativa che abbia voluto espressamente anticipare la tutela penale sin dalle fasi iniziali del procedimento amministrativo che sia propedeutico alla individuazione dei contenuti del bando, allo scopo di espressamente garantire il rispetto pedissequo dei principi di trasparenza e legalità che sono alla base di una scelta legittima del contraente, permettendo in tal modo che la concorrenza possa essere esplicata in modo concreto e reale.

Per ravvisarsi la violazione della norma de qua l'ente pubblico deve aver iniziato il procedimento amministrativo che possa dimostrare la volontà di contrarre anche senza ricorso a modelli tipizzati o ad atti formali e come la norma de qua, punisca le condotte manipolatorie anticipatorie alla pubblicazione del bando e nell'incipit della procedura amministrativa atta alla scelta del contraente anche nel caso in cui non sia formalmente bandita la gara.

2.2.2 I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/01

I reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti anche con riguardo alle loro modalità commissive, sono i seguenti:

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)**

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale che *"per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni"*. Il reato sussiste anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando *"il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa"*.

Si ha circostanza aggravante *"se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi"* (art. 319-bis c.p.).

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o licenze da ente pubblico allorché vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'autorizzazione o la licenza richiesta.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale fattispecie si realizza *“se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”*. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento.

Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti memorie o produzioni documentali fuori termine, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”

La norma estende le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. anche al corruttore, e cioè a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

L'articolo richiama le fattispecie di corruzione impropria e propria degli articoli 318 e 319 c.p. e descrive quattro distinte ipotesi criminose. I commi primo e secondo contemplano le due ipotesi di corruzione passiva, quando cioè è il privato a porre in essere l'iniziativa corruttiva; viceversa, i commi terzo e quarto si riferiscono alla corruzione attiva, che si ha quando è il pubblico ufficiale a sollecitare l'attività corruttiva.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

La fattispecie si realizza quando *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”.*

Il reato di concussione si differenzia dalle fattispecie corruttive, in quanto richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico capace di costringere l'extraneus, che si trova in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed è caratterizzato dall'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La fattispecie si realizza quando *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”.* La disposizione ha natura residuale e presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione" di cui all'art. 317 c.p., in quanto la vittima

non sarebbe totalmente coartata, mantenendo invece spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal pubblico ufficiale.

Tale fattispecie si pone, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (in posizione, comunque, più prossima a quest'ultimo delitto). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Per tale reato è prevista una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote (che, dunque, potrebbe arrivare fino ad un milione e duecentomila euro), e la possibilità di applicare, per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il commissariamento (misure che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto, possono essere applicate anche congiuntamente).

• Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a

quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)²**

L'articolo dispone: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un

² La fattispecie è stata inserita all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, e precisamente all'articolo 25 del Decreto, dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

Il traffico di influenze illecite è norma diretta a tutelare il prestigio della pubblica amministrazione, incriminando condotte di intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione.

Con tale reato si è voluto, quindi, anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione alle fasi precedenti la formazione di un accordo corruttivo. Infatti, l'art. 346 bis c.p. riformato prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), anche del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

- **Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314, comma 1 e 316 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Trattasi di due fattispecie di reato proprio, che si configurano solo se l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che si distinguono in ragione dell'elemento qualificante la condotta, vale a dire lo sfruttamento dell'errore altrui, nella seconda ipotesi.

In questo caso è altresì previsto che la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Nel primo, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

2.2.3. Il reato di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Ai sensi dell'art. 25-decies "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La norma è posta a tutela del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno chiamato a rendere le dichiarazioni dinanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

La fattispecie si applica ai procedimenti giudiziari pendenti innanzi ad Autorità Giudiziarie italiane ed estere: in tale ambito rientrano le attività inerenti al contenzioso gestito dalla Società attraverso le Funzioni Aziendali a ciò preposte, o comunque da legali esterni per conto della Società, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, tributaria, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali.

3. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato indicate *sub* par. 2 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività che implicano l'intervento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Considerata l'attività svolta da MGM, l'instaurazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è limitata alle attività ordinarie necessarie per l'esercizio dell'impresa (presentazione di dichiarazioni e comunicazioni, richieste di autorizzazioni, richieste di ammissione a contributi) in adempimento agli obblighi di legge, comuni a tutte le aziende produttive del settore metalmeccanico.

Chi opera per MGM non riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. I clienti e i fornitori sono soggetti privati. Il rischio di commissione di alcuno dei reati nei rapporti con la PP.AA. nell'interesse o a vantaggio dell'ente è, dunque, limitato e astrattamente configurabile solo con riferimento ad alcuni processi aziendali.

La Società può, infatti, accedere a finanziamenti e/o contributi pubblici (ad esempio, per la formazione del personale o per progetti di innovazione tecnologica o sostenibilità ambientale) e all'occorrenza si avvale del supporto di Servindustria Pistoia o di società o studi di professionisti competenti, sia per l'individuazione del bando e/o per la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura.

Non effettua sponsorizzazioni ma sostiene con erogazioni liberali iniziative benefiche senza scopo di advertising. Le spese di rappresentanza sostenute in favore della clientela in occasione di visite commerciali e normalmente rientranti nelle comuni prassi di vendita sono irrilevanti. L'ammontare annuo di tali spese è, su base percentuale, irrisorio rispetto ai volumi dell'attività e comunque monitorato dal Direttore Amministrativo e Finanziario.

La Società si avvale di agenti in Italia, contrattualizzati a norma di legge e con mandato di rappresentanza che rendicontano periodicamente sull'attività svolta all'Amministrazione. All'estero, fornisce i propri prodotti o pezzi di ricambio a vendor privati e servizi di assistenza tramite le reti estere. Non intrattiene, dunque, di norma rapporti diretti con la PP.AA. o funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio.

Ciò premesso, le attività ritenute più specificamente a rischio³ come individuate in sede di identificazione dei Processi Sensibili, sono le seguenti:

- partecipazione a procedure per la concessione di contributi, agevolazioni o finanziamenti e relativa gestione
- presentazione, anche in via telematica, di istanze e documenti per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni o licenze) e di istanze, modelli, comunicazioni, dichiarazioni, anche in materia fiscale, previdenziale ed ambientale
- gestione delle ispezioni da parte delle autorità di controllo (ad es. Guardia di Finanza, ASL)
- gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziale (anche in relazione al reato di cui all'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/01)
- selezione e gestione del personale
- selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti (anche in relazione ai reati di riciclaggio, ricettazione di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01)
- sponsorizzazioni/omaggi/spese di rappresentanza/donazioni
- gestione dei flussi finanziari.

³ Si tratta di attività che presuppongono rapporti con la P.A. (c.d. aree a rischio diretto) e di attività che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la P.A., gestiscono strumenti di tipo finanziario o utilità di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (c.d. aree a rischio indiretto o strumentali).

4. Principi generali di comportamento

Nei Processi Sensibili sopra individuati, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto);
- violare le regole contenute nel Modello, compreso il Codice Etico, il Regolamento Interno e le procedure e i protocolli del Sistema di Gestione.

Più in particolare:

- a) è vietato ai soggetti privi di delega, secondo il sistema organizzativo della Società, rappresentare e/o interloquire e tenere rapporti con la P.A.;
- b) è vietato offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, elargizioni in denaro pagamenti indebiti o vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della P.A. italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- c) è vietato distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- d) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
- e) è vietato ricevere e/o erogare denaro o altra utilità a chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente;
- f) è vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione

nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- g) è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto a darne comunicazione all'OdV;
- h) è vietato rilasciare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;
- i) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere od omettere informazioni dovute al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- j) è vietato presentare dichiarazioni non veritiere e fornire false rappresentazioni della realtà sociale o dei titoli e competenze della Società nei rapporti con qualsiasi soggetto pubblico o destinati a soggetti od organismi pubblici al fine di ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio o analogo;
- k) è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- l) in caso di ispezioni da parte della P.A. (ad es. Guardia di Finanza), è vietato rilasciare dichiarazioni non riportate nel verbale di ispezione, del quale una copia deve essere debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;
- m) gli incarichi a soggetti esterni devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso e devono essere conservati negli archivi aziendali;
- n) i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti a informare la Società circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- o) nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- p) con riferimento alla gestione dei procedimenti pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun Destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché siano rese dichiarazioni non veritiere o sia esercitata la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti;

- q) è vietato alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- r) è vietato accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio e/o accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi;
- s) è vietato rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in caso di giudizio e/o in caso di indagini preliminari o di qualsivoglia attività ispettiva.

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Omissis

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.